



## **COMUNICATO STAMPA**

Organi di Informazione  
Loro Sedi

Torino, 8 febbraio 2019

### **STOP AL CONTROLLO CRUENTO DEL CINGHIALE IL TAR DÀ RAGIONE ALLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E AMBIENTALISTE CONDANNATA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

Il Tavolo Animali & Ambiente apprende con soddisfazione la sentenza del TAR Piemonte che riconosce le ragioni del ricorso presentato da LAC – LAV – OIPA – SOS GAIA contro i provvedimenti della Città Metropolitana di Torino in tema di controllo della specie cinghiale. **Si tratta del quarto pronunciamento sfavorevole consecutivo dei Giudici Amministrativi su questo tema per la Città Metropolitana di Torino.** Pur ritenendo il ricorso “*improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse*”, avendo il programma cinghiale 2018 esaurito il suo effetto, il TAR ha stabilito due principi importantissimi:

#### **1. Gli abbattimenti degli animali possono effettuarsi solo se non esistono metodi incruenti.**

Solo qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei metodi ecologici è possibile attuare abbattimenti.

Riprendendo le osservazioni dell'ISPRA e della stessa Città Metropolitana, il TAR riconosce che il ricorso esclusivo agli abbattimenti non rappresenta uno strumento efficace di prevenzione e che gli obiettivi di riduzione degli impatti potranno essere raggiunti più efficacemente se si ricorresse anche a strumenti di prevenzione, coerentemente con le indicazioni normative che impongono un prioritario ricorso a metodi incruenti di prevenzione dei danni. La stessa Città Metropolitana riconosce che laddove sono stati adottati, i “dissuasori” si sono rilevati efficaci, tanto da comportare una riduzione dei danni alle colture. Noi questo lo sosteniamo da anni.

**Da anni le associazioni sostengono che la causa prima dei danni del cinghiale all'agricoltura è la caccia !**

#### **2. La LR 9/2000 sul controllo del cinghiale è costituzionalmente illegittima.**

**Cacciatori, selecontrollori, tutor, volontari non possono effettuare interventi di controllo!**

La Legge Regionale 9/2000 è stata superata dalla nuova normativa regionale e il TAR ha diffidato la Città Metropolitana dall'applicarla poiché tale legge non prevede il parere obbligatorio di ISPRA e autorizza soggetti diversi da quelli previsti dalla legge nazionale ad effettuare gli abbattimenti.

I Giudici hanno richiamato le numerose sentenze della Corte Costituzionale che affermano la tassatività, non ampliabile, dei soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi di controllo a norma dell'art.19 della L. 157/1992, cioè le guardie dipendenti delle province. “*Qualora non si fosse pervenuti ad un giudizio di improcedibilità il collegio avrebbe certamente sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L.R. 9/2000 dinanzi alla Corte Costituzionale, attivando un giudizio dall'esito pressoché scontato visti i precedenti in termini della stessa Corte*” scrivono i Giudici.

Vista la fondatezza del ricorso il TAR **ha condannato la Città Metropolitana** a rimborsare alle associazioni animaliste le spese di lite che ha fissato in €. 4.000.00 (quattromila) oltre ad accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ora ci aspettiamo, dopo ben quattro pronunciamenti negativi, un cambio di rotta di 180 gradi da parte della Città Metropolitana, l'abbandono degli interventi cruenti e il chiodo per appendere i fucili dei cacciatori. Questa del TAR è una sentenza esemplare che preannuncia, tra un mese o poco più, analogo esito della recente delibera regionale sul tema, visto l'orientamento consolidato dei Giudici amministrativi. **I problemi ambientali non si risolvono a fucilate.**

Per il Tavolo Animali & Ambiente:  
Roberto Piana  
Vice presidente nazionale LAC